

BORSE DI STUDIO “LINO VENINI”



Bando di selezione per l'attribuzione di borse di studio

La Fondazione BPN per il Territorio, con sede a Novara in via Negrone 12, indice una selezione per l'attribuzione di **due borse di studio** intitolate a “Lino Venini” - l'illustre banchiere che guidò per 23 anni la Banca Popolare di Novara Scrl - destinate al perfezionamento degli studi all'estero **nel campo dell'economia e della finanza**. Le borse comportano l'obbligo della frequenza **presso università/scuole universitarie degli Stati Uniti d'America o di un Paese dell'Europa**, di un corso di perfezionamento in linea con gli studi svolti, di durata prevista non inferiore a 9 mesi.

Art. 1

Possono partecipare al concorso coloro che:

- 1) **hanno cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea;**
- 2) **sono in possesso di laurea specialistica/magistrale ovvero laurea quadriennale o di durata superiore conseguita posteriormente al 14 dicembre 2019 con un punteggio non inferiore a 110/110 - presso una università o scuola universitaria;**
- 3) **possiedono una ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa;**
- 4) **non sono titolari di altre borse di studio.**

Art. 2

L'importo totale di ogni borsa di studio è pari ad **€ 25.000** (al lordo della imposizione fiscale) che saranno erogati in due rate.

Una delle due borse di studio potrà essere assegnata, di preferenza, a candidati che, fermi restando tutti i requisiti e condizioni descritti nel presente regolamento, abbiano residenza in Piemonte o Liguria o abbiano conseguito il titolo di studio di cui all'art.1 presso una università o scuola universitaria con sede in Piemonte o Liguria.

Al termine del primo anno di corso può essere chiesto il **rinnovo del finanziamento** per il successivo anno di studi. La Fondazione BPN per il Territorio può accordare tale rinnovo, a insindacabile giudizio della Commissione costituita ai sensi del successivo art.3.

Art. 3

Le borse di studio vengono conferite dalla Fondazione ai candidati dichiarati vincitori da una Commissione composta da cinque membri scelti, di comune accordo tra la Fondazione e la famiglia Venini, tra docenti universitari in discipline economiche e finanziarie.

La Commissione valuta il merito della tesi e degli eventuali altri lavori presentati dal candidato e tiene altresì conto del curriculum degli studi e delle eventuali attività professionali svolte nonché del programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere nelle università/scuole universitarie presso le quali intende fruire della borsa di studio.



Art. 4

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando il modulo prestampato allegato al presente bando, di cui è parte integrante, disponibile presso il sito internet **www.fondazionebpn.it**.

La domanda, che deve essere compilata in ogni sua parte, deve recare la firma del candidato.

I candidati devono indicare nella domanda l'indirizzo al quale la Fondazione BPN per il Territorio invierà tutte le comunicazioni inerenti al concorso.

La domanda deve essere inviata, entro il termine perentorio del 16 luglio 2022, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@fondazionebpn.it.

Gli uffici daranno conferma di avvenuta ricezione.

Art. 5

Contestualmente alla domanda il candidato deve produrre, in formato pdf:

- a) la documentazione relativa alla laurea con l'indicazione della data e del voto nonché degli esami sostenuti e delle relative votazioni;
- b) una copia della tesi, in un unico file;
- c) una breve sintesi della tesi di laurea che evidenzi i contributi originali del candidato sull'argomento discusso nella tesi;
- d) la documentazione attestante l'ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa;
- e) il programma degli studi e delle ricerche che si prefigge di compiere con la frequenza del corso di perfezionamento, indicando le università/scuole universitarie prescelte. La descrizione dovrà illustrare dettagliatamente le finalità che il candidato si ripromette di conseguire;
- f) il "curriculum vitae" dal quale emerga esaurientemente il quadro degli studi e delle attività professionali svolte.

Eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni, titoli professionali e culturali, attestati accademici nonché ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti al campo tematico del bando) vanno allegati alla domanda. **In caso contrario non costituiscono oggetto di valutazione.**

La documentazione di cui alle lett. a) e d) del presente articolo nonché quella relativa al possesso di attestati può essere prodotta avvalendosi di dichiarazioni sostitutive rese nei modi e nei termini previsti dalla legge. La conformità all'originale del file su supporto ottico ovvero della copia cartacea della tesi di laurea di cui alla lett. b), degli eventuali altri lavori presentati e dei certificati può essere attestata dal candidato avvalendosi della dichiarazione sostitutiva contenuta nel citato modulo di domanda.

Se il candidato si avvale delle dichiarazioni sostitutive ex art. 47 D.P.R. 445/2000 di cui al citato modulo di domanda **deve allegare alla stessa la copia di un documento d'identità.**



Art. 6

Non sono tenute in considerazione - **e comportano quindi l'esclusione dal concorso** - le domande:

- a) prive della firma;
- b) inviate oltre le ore 24 del 16 luglio 2022;
- c) prive di uno degli allegati di cui al precedente art. 5;
- d) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dall'art. 1.

La Fondazione BPN per il Territorio comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.

Art. 7

La Fondazione BPN per il Territorio si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando, così come dichiarati e documentati dagli interessati.

L'accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti di partecipazione comporta la revoca dell'assegnazione della borsa di studio.

Art. 8

Gli assegnatari sono tenuti a seguire, il corso di studi **esclusivamente in una delle università/scuole universitarie indicate nella domanda di partecipazione al concorso.** Eventuali cambiamenti di università/scuole universitarie sono eccezionalmente autorizzati dalla Fondazione BPN per il Territorio in presenza di validi e documentati motivi. Non costituisce valido motivo il rigetto della domanda d'iscrizione da parte delle università/scuole universitarie indicate nella domanda di partecipazione per carenza di uno o più dei requisiti di ammissione.

Gli assegnatari dovranno tempestivamente comunicare l'avvenuta accettazione da parte dell'università/scuola universitaria prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento.

Il borsista è tenuto a riferire sull'andamento degli studi e a inviare due relazioni - una a metà del corso e una al suo termine - per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della borsa.

Il tutor - a metà e alla fine del corso - redige una relazione con la quale illustra gli studi svolti, gli esami sostenuti, le valutazioni riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.

L'importo delle borse viene corrisposto in due rate: la prima a metà del corso, la seconda al suo termine, successivamente alla ricezione delle relazioni del borsista e dell'attestato della segreteria dell'università/scuola universitaria relativo agli esami sostenuti.

La Fondazione BPN per il Territorio chiederà la restituzione delle rate corrisposte nel caso in cui l'assegnatario della borsa interrompa la frequenza del corso di studi.

La Fondazione BPN per il Territorio si riserva di non corrispondere le rate: a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio alla Fondazione BPN per il Territorio della prescritta documentazione relativa all'andamento degli studi; c) qualora da tale documentazione risulti che l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Fondazione BPN per il Territorio, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse il trattamento di tali dati prosegue per le finalità di gestione delle stesse.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Fondazione BPN per il Territorio procede all'esclusione dal concorso.

Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Agli interessati competono i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del citato Regolamento UE, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Fondazione BPN per il Territorio, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Segretario della Fondazione BPN per il Territorio.

